



associazione acquedotti ticinesi
www.acquedotti-ticinesi.ch

STATUTO

**Edizione
giugno 2010**

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
ACQUEDOTTI TICINESI
- AAT -**

**Edizione
giugno 2010**

CAPITOLO I

Denominazione, scopo e sede

- Denominazione Art. 1 Sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE ACQUEDOTTI TICINESI – AAT" (in seguito "Associazione") è costituita un'associazione secondo gli Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
- Scopi Art. 2 Scopi dell'Associazione sono quelli di:
- a) promuovere lo studio di problemi attinenti l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile e industriale;
 - b) favorire lo scambio di esperienze;
 - c) divulgare informazioni tecniche e normative di interesse per gli associati.
- Collaborazione Art. 3 L'Associazione opera in collaborazione con la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e per essa con i suoi organi direttivi.
- Sede Art. 4 L'Associazione ha come sede il domicilio del presidente in carica.

CAPITOLO II

Membri

Membri

Art. 5 Compongono l'Associazione:

- a) gli Enti pubblici o privati preposti all'approvvigionamento dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio del Cantone Ticino;
- b) gli Enti pubblici preposti alla vigilanza igienica ed al coordinamento dell'approvvigionamento dell'acqua potabile;
- c) gli Acquedotti del Grigioni italiano, in qualità di ospiti, con gli stessi diritti e doveri degli Acquedotti ticinesi;
- d) in qualità di membri passivi, senza diritto di voto, gli studi d'ingegneria che collaborano con gli acquedotti comunali;
- e) in qualità di membri passivi, senza diritto di voto, le ditte del settore fornitrici degli associati.

Quote sociali

Art. 6 I membri dell'Associazione versano una quota annua che ammonta a:

a) Enti preposti alla distribuzione dell'acqua:

- Fr. 30.-- fino a 999 abitanti
- Fr. 70.-- da 1000 a 4999 abitanti
- Fr. 250.-- da 5000 a 9999 abitanti
- Fr. 400.-- da 10'000 a 14'999 abitanti
- Fr. 700.-- da 15'000 a 19'999 abitanti
- Fr. 1'000.-- da 20'000 a 29'999 abitanti
- Fr. 1'500.-- oltre 30'000 abitanti

b) Enti non preposti alla distribuzione dell'acqua:

- Fr. 50.--

c) Membri passivi:

- Fr. 100.-- al minimo

Adesioni Art. 7 Le domande di ammissione vanno dirette al comitato dell'Associazione, il quale decide sulla accettazione.

Dimissioni Art. 8 L'uscita dell'Associazione può avvenire soltanto alla fine di ogni anno civile, con comunicazione scritta da inviare al comitato entro il 30 novembre.

Esclusioni Art. 9 La decisione di esclusione di un membro dell'Associazione è competenza dell'assemblea.

L'esclusione può essere decisa nei confronti di un membro in mora con il pagamento delle tasse o per altri motivi gravi.

CAPITOLO III

Organi

Organi

Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione.

Assemblea

Art. 11 L'assemblea è l'organo superiore dell'Associazione. Ogni membro dell'Associazione delega alla assemblea un solo rappresentante con diritto di voto.

Attributi

Art. 12 Sono di competenza dell'assemblea:

1. la revisione totale o parziale dello statuto;
2. la nomina del presidente;
3. la nomina del comitato;
4. la nomina della commissione di revisione;
5. l'approvazione della relazione annuale del comitato;
6. l'approvazione dei conti di esercizio;
7. l'esclusione dei membri (art. 9);

8. la decisione di scioglimento dell'Associazione (Art. 16).

Su proposta del comitato, l'assemblea può conferire la nomina di membro onorario dell'AAT a persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.

I membri onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione; non sono soggetti a tassa e non hanno diritto di voto.

Convocazione
ordinaria

Art. 13 L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il 30 giugno, su convocazione scritta del comitato inviata ai membri con almeno 30 giorni di anticipo.

Eventuali proposte dei membri, da inserire nell'ordine del giorno, devono pervenire al comitato entro il 31 marzo.

L'assemblea delibera validamente, a maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti aventi diritto di voto.

Straordinaria

Art. 14 L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque tempo, per invito del comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei membri dell'Associazione, indirizzata al comitato.

Decisioni

Art. 15 L'assemblea non può deliberare su oggetti non previsti all'ordine del giorno.

Scioglimento Art. 16 La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata ai membri, almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea (ordinaria o straordinaria).

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere pronunciato con l'adesione di almeno 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto.

Comitato Art. 17 Organo dirigente dell'Associazione è il comitato composto da 7 membri, compreso il presidente.

I membri del comitato rimangono in carica quattro anni, corrispondenti al periodo di nomina dei Municipi e sono sempre rieleggibili.

Il comitato nomina nel suo seno:

- il vice presidente;
- il segretario;
- il cassiere.

Compito esplicito del comitato è di dirigere l'Associazione ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto.

Il lavoro prestato dai membri del comitato nella loro funzione resta di esclusiva proprietà dell'Associazione.

Convocazioni Art. 18 Il presidente convoca le sedute del comitato e ne dirige le deliberazioni, le quali sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Commissioni Art. 19 Il comitato può istituire commissioni per lo studio di problemi riguardanti lo scopo dell'Associazione.

Commissione di revisione Art. 20 La commissione di revisione è composta di 2 membri e di 1 supplente, che non possono far parte del comitato.

Rimane in carica 1 anno ed è sempre rieleggibile.

Essa presenta annualmente all'assemblea un rapporto scritto sui conti d'esercizio e sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

CAPITOLO IV

Responsabilità e scioglimento

Patrimonio sociale Art. 21 Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente la sostanza sociale.

È esclusa la garanzia personale dei membri.

L'Associazione è rappresentata, di fronte ai terzi, dal presidente e dal segretario che ne firmano gli atti.

Scioglimento Art. 22 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale verrà versato ad una associazione che persegue scopi analoghi, oppure ad un'opera di beneficenza scelta dall'assemblea sociale.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore Art. 23 Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea generale dei membri dell'Associazione tenuta il 23.05.1979.

Modifiche successive Art. 24 L'Art. 12 paragrafo 2 è stato modificato dall'Assemblea del 14.06.1991.

L'Art. 5 (§ c/d) e Art. 6 (§ c) sono stati modificati dall'Assemblea del 6 giugno 2003.

L'Art. 6 è stato modificato dall'Assemblea del 1° giugno 2007.

L'Art. 5 (§ e), l'Art. 6 (§ c) e l'Art. 17 sono stati modificati dall'Assemblea del 2 giugno 2010.